



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

**CAPITOLATO TECNICO DI GARA D'APPALTO
CON GESTIONE TELEMATICA RELATIVO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E
MECCANICA DI UN TRATTO DELLA
TANGENZIALE T4 T9 DI VERONA,
PER LA DURATA DI 24 MESI**

(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)

Fascicolo gara: Tender_63

RDO/rfq_ 88

Num. Gara 8654465

CIG 93322998C1

**R.U.P.
Dott. Diego Testi**

Art. 1) Oggetto, durata del contratto e importo stimato

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia manuale e meccanica di un tratto della tangenziale T4 T9 di Verona, dal punto di imbocco adiacente alla Stazione Ferroviaria di Porta Nuova, fino al confine del Comune di Verona (imbocco autostrada Verona Nord), compresi gli svincoli come da planimetrie allegate, attività che vengono svolte in ambito stradale, che espongono il personale operativo al rischio da traffico veicolare, da espletarsi nel rispetto delle indicazioni stabilite dal successivo art. 2) e dei servizi connessi agli interventi ritenuti necessari per l'esatto adempimento contrattuale, come indicati di seguito.

L'importo totale del servizio è stimato in **€ 146.500,00 + IVA ripartito come da tabella di seguito riportata oltre a € 4.710,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:**

pulizia manuale della canaletta/fossato centrale, ubicata sulla bretella principale (n.6 interventi anno) TOTALE 12	€ 25.600,00
pulizia manuale della canaletta/fossato centrale, ubicata sul tratto laterale (n.3 interventi anno) TOTALE 6	€ 11.500,00
pulizia meccanica lato dx compresi gli svincoli su entrambi i sensi di marcia (n.6 interventi anno) TOTALE 12	€ 75.000,00
pulizia meccanica corsia centrale su entrambi i sensi di marcia(n.3 interventi anno) TOTALE 6	€ 34.400,00
TOTALE COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO	€ 146.500,00

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria è indicativamente di mesi 24, a decorrere dalla data di consegna del servizio.

Il corrispettivo d'offerta prodotto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il contratto dovrà ritenersi concluso solo all'esaurimento dell'importo contrattuale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo.

L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 2) Sopralluogo

Le ditte concorrenti, prima della presentazione delle offerte, dovranno effettuare un sopralluogo nei luoghi interessati dall'appalto in una delle due date che saranno indicate dalla SA, ed ottenere l'attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Responsabile incaricato da Amia – Ispettore Gomma Federico. La mancata partecipazione al sopralluogo comporterà l'esclusione dalla gara. Alle concorrenti saranno comunicate le date per l'esecuzione del sopralluogo che andrà prenotato contattando il Responsabile incaricato da Amia – Ispettore Gomma Federico con le modalità descritte nel messaggio che tutti le concorrenti riceveranno mediante piattaforma telematica.

Art. 3) Ubicazione e caratteristiche del servizio

Il servizio in oggetto dovrà avere luogo lungo i percorsi indicati nelle tre planimetrie allegata, parte integrante del presente documento, contenente lo sviluppo complessivo delle tratte, le diramazioni ed i fossati centrali interessati dal presente appalto.

Il servizio, che dovrà avere il numero di interventi annuali secondo la tabella sotto indicata, dovrà essere organizzato secondo modalità operative autonomamente predisposte dall'Aggiudicatario fatto salvo il rispetto della normativa ed il raggiungimento dello scopo dell'intervento come di seguito descritto.

L'aggiudicatario dovrà concordare con la SA la programmazione degli interventi secondo le cadenze indicate per tutta la validità contrattuale.

Il rifiuto raccolto, CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale), dovrà essere conferito presso l'impianto autorizzato AMIA Verona SpA Via B. Avesani, 31 Verona con apposizione, nel riquadro "annotazioni", della seguente dicitura: rifiuto proveniente da servizio CIG 92746692FB con FIR a cura del trasportatore.

1. PULIZIA MANUALE DELLA CANALINA STRADALE

Il servizio di pulizia del manufatto in cemento con funzione di canale di scolo delle acque piovane (canalina) ubicato in centro strada nel tratto di tangenziale "Bretella ovest" come evidenziato nell'allegata planimetria in colore GIALLO, nel tratto di competenza Amia di cui alle metrature specificate nella medesima planimetria, consiste nella rimozione di tutto il materiale che si trova all'interno (ad esempio: terriccio, foglie, piccoli arbusti nati spontaneamente, ciuffi d'erba e piccoli rifiuti e quant'altro) in maniera tale che non vi siano ostacoli al deflusso delle acque nei pozzetti di raccolta.

I tratti della canalina centrale evidenziati nella planimetria allegata con colore GIALLO, si identificano in:

- La canalina centrale posta sul troncone principale della tangenziale, inizia dall'allacciamento con Viale Luciano Dal Cero e termina in prossimità dello svincolo denominato "Stadio", con una lunghezza complessiva di 773 metri lineari (vedi planimetria al n; 1 dei fossati centrali), dove sono previsti N, 6 interventi anno.
- La canalina centrale posta sul troncone laterale della tangenziale sopra citata, inizia all'uscita dello svincolo denominato "Stadio" e termina in prossimità della rotonda ubicata in Via Sogare, avente una lunghezza complessiva di 727 metri lineari (vedi planimetria al n; 8 dei fossati centrali) dove sono previsti N, 3 interventi anno.

All'interno del manufatto oggetto dell'intervento di pulizia, ubicata nel troncone principale, si trovano delle griglie asportabili, posizionate come filtro/ blocco per le foglie, posizionate in prossimità dei collettori per il deflusso delle acque meteoriche. Queste griglie vanno rimosse, per eseguire la pulizia, e riposizionate a fine lavoro, nel punto originario.

2. PULIZIA STRADALE MECCANICA DEL LATO DX E SVINCOLI DI USCITA

I lavori di pulizia stradale meccanica del bordo strada, lato DX (compresa la banchina) sia nel tratto principale della tangenziale che in quello laterale, compresi gli svincoli, su entrambi i sensi di marcia, come evidenziato nell'allegata planimetria in colore VERDE, nel tratto di competenza AMIA di cui alle metrature specificate nella medesima planimetria, consiste nella rimozione di tutto il materiale presente a bordo strada (ad esempio: terriccio, ghiaino, foglie, piccoli rifiuti e quant'altro) in maniera tale da rendere il bordo strada pulito e libero da detriti.

I tratti del bordo strada evidenziati nella planimetria allegata con colore VERDE, in cui sono previsti N. 6 interventi anno, si identificano in:

- Il troncone principale della tangenziale, inizia dall'allacciamento con Viale Luciano Dal Cero e termina allo svincolo/confine del Comune di Verona (imbocco autostrada Verona nord) avente una lunghezza complessiva di 5.440 metri lineari (vedi planimetria dal numero 1 al numero 5 dello sviluppo principale).
- Il troncone laterale della tangenziale compresi gli svincoli, hanno una lunghezza complessiva di 3.800 metri lineari (vedi planimetria dal numero 6 al numero 12 dello "diramazioni totali").

3. PULIZIA STRADALE MECCANICA DELLA PORZIONE DI CORSIA A RIDOSSO DELLO SPARTITRAFFICO A CENTRO STRADA

I lavori di pulizia stradale meccanica della porzione di corsia a ridosso dello spartitraffico a centro strada, nel tratto principale della tangenziale, su entrambi i sensi di marcia, come evidenziato nell'allegata planimetria in colore AZZURRO, nel tratto di competenza Amia di cui alle metrature specificate nella medesima planimetria, consiste nella rimozione di tutto il materiale che si trova presente a bordo strada (ad esempio: terriccio, ghiaio, foglie, piccoli rifiuti e quant'altro) in maniera tale da rendere il bordo strada pulito e libero da detriti

- Il tratto dove è presente la barriera sparti traffico, inizia in prossimità dello svincolo denominato "Stadio" e termina al confine del Comune di Verona (imbocco autostrada Verona nord) avente una lunghezza complessiva di 4.667 metri lineari (vedi planimetria dal numero 02 al numero 05 dello "sviluppo principale"), dove sono previsti N.3 interventi anno.

Si riassumono di seguito gli interventi ANNUI oggetto del presente appalto descritti nei punti precedenti

Descrizione del servizio richiesto	N° interventi anno
Pulizia manuale del fossato/canaletta ubicata sulla bretella principale (come al punto 01 della planimetria allegata)	6
Pulizia manuale del fossato/canaletta ubicata sul tratto laterale (come al punto 08 della planimetria allegata)	3
Pulizia meccanica lato dx compresi gli svincoli, su entrambi i sensi di marcia (tavola 41 dell'istruzione operativa allegata)	6
Pulizia meccanica della corsia centrale, su entrambi i sensi di marcia (tavola 42 dell'istruzione operativa allegata)	3

Relativamente alle modalità di esecuzione del servizio nel rispetto delle normative di sicurezza si rimanda in toto al contenuto dell'allegata "Istruzione Operativa AMIA", cod IO 0399, parte integrante del presente documento che rappresenta le caratteristiche minime di sicurezza alle quali l'Aggiudicatario dovrà conformarsi. Ovviamente il documento fa riferimento a procedure interne e, conseguentemente, ogni onere e responsabilità non farà capo alle Strutture della SA bensì a quelle dell'Appaltatore.

Art. 4) Macchine, attrezzature e prodotti d'uso

Per la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente dovrà dimostrare il possesso almeno delle seguenti attrezzature e la disponibilità di una squadra di almeno otto operatori:

- ⇒ **N. 4** Pre-segnalatori mobili;
- ⇒ Segnaletica per posa cantiere su strade ad alto scorrimento;
- ⇒ **N. 1** Cascata luminosa;
- ⇒ **N. 3** Spazzatrici meccaniche di media dimensione (almeno 4-5 Mc) con apparato di aspirazione e spazzole su entrambi i lati, tubo brandeggiabile posteriore di aspirazione, in disponibilità dell'appaltatore e regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- ⇒ **N. 2** Furgoni con pianale di carico
- ⇒ uniformi di servizio e DPI (corpetto ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro);

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità, affidabilità, sicurezza e conformità alle norme vigenti, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.

Tutte le macchine impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea.

Le modalità di gestione degli eventuali prodotti utilizzati e le regole di sicurezza dovranno essere dettagliate nel piano di sicurezza adottato per l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato all'uso dei prodotti e delle macchine da impiegare.

Tutti i materiali usati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e le strutture.

Art. 5) Subappalto

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea").

La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica i servizi o le parti della fornitura che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura.

IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nella percentuale del 50,01 % del servizio.

La stazione appaltante ha individuato la prestazione da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario nella quota minima del 50,01 % dell'importo del servizio poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata dal rispetto delle tempistiche previste;
- un servizio di importanza fondamentale per poter garantire la piena continuità del servizio di natura pubblica svolto dalla stazione appaltante;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione del servizio;
- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile;

- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti;

Alla luce di quanto sopra, non potrà essere subappaltabile una quota maggiore rispetto alla percentuale del 49,99 % dell'importo posto a base di gara.

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6) Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente Capitolato e ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara e nella allegata "Istruzione operativa Amia".

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08);
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
5. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie

- per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
6. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 7) Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

Art. 8) Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 9) Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10) Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 11) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG unitamente a numero d'ordine, sotto specificato.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da l quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Ad ogni intervento l'appaltatore riceverà via mail dal Responsabile del Servizio, un certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite, che dovrà allegare ed inviare unitamente alla prefattura, per l'emissione del numero d'ordine che andrà poi obbligatoriamente inserito nella fattura.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro dal quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo al quale la fatturazione è riferita.

Art. 12) Contestazioni e penali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardata prestazione rispetto al programma impartito	€/giorno 0,3 per mille dell'importo contrattuale
Mancata prestazione rispetto al programma impartito	€/giorno 300,00
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza	€/giorno 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

Qualora risultino difformità tra servizio erogato e quello descritto nell'offerta, Amia Verona SpA inviterà l'impresa aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

Art. 13) Anticipazioni

Trova applicazione l'ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14) Norma transitoria

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 16) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.

Amia Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia Verona SpA per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- g) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- h) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- i) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia Verona SpA.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 17) Recesso

Amia Verona SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 18) Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del committente.

Art. 19) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 20) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

Art. 21) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

Art. 22) Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 23) Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

Art. 24) Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 25) Documentazione a corredo del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- ✓ Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- ✓ Matricola INPS
- ✓ Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio

- ✓ Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- ✓ Cauzione definitiva
- ✓ Documentazione relativa alla sicurezza
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 26) Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia Verona SpA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Art. 27) Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 28) Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 29) Revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Diego Testi)